



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Il tribunale di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

*dr. Stefano Rosa* - presidente -  
*dr. Raffaele Del Porto* - giudice -  
*dr. Angelina Augusta Baldissera* - giudice relatore -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella controversia iscritta al n°22964 del ruolo generale dell'anno 2013 e promossa da

**Fallimento Sementi Martignoni srl**

-attore -

con l' avv.to Alessandra Casari, per procura in calce all'atto di citazione;

contro

**Antonio Borretti, Andrea Borretti e Gabriella Artioli**

- convenuti -

Con l'avv. Massimo Galdi, per procura in calce alla comparsa di risposta;

**Conclusioni delle parti:** le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza del 10.3.2016.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Fallimento della società Sementi Martignoni srl ha chiesto di accertare ex art. 146 l.f. la responsabilità dei convenuti Antonio Borretti, Andrea Borretti

N. 1797/16 ordine  
N. 22964/13 ruolo  
N. 327/16 cronof  
R. - - -

e Gabriella Artioli - membri del consiglio di amministrazione della predetta società sino al suo fallimento dichiarato il 3.5.2012 - per violazione degli obblighi connessi alla carica e di condannarli in via solidale a risarcire il danno, individuato nel deficit fallimentare pari ad € 169.138,96, oltre accessori di legge.

I convenuti si sono costituiti in giudizio concludendo per l'integrale rigetto della domanda, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione; in subordine hanno chiesto che sia dichiarato responsabile unicamente il Presidente del cda Antonio Borretti (rispettivamente padre di Andrea e marito di Gabriella Artioli) o, in via di ulteriore subordine, che la responsabilità venga ripartita tra gli ex amministratori secondo l'effettivo grado di colpa imputabile a ciascuno.

Nei limiti che seguono la domanda risarcitoria svolta dal Fallimento va accolta.

I.I convenuti eccepiscono la prescrizione dell'azione risarcitoria svolta dal Fallimento, in quanto proposta oltre il termine di cinque anni di cui all'art. 2949 c.c., che decorrerebbe in ogni caso dal momento in cui diventa conoscibile ai terzi l'incapienza del patrimonio sociale.

L'eccezione è infondata.

Va premesso che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale si aderisce, le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori spettanti alla società e ai creditori, in caso di fallimento della società, confluiscono nell'unica azione di responsabilità esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 l.f., ma i presupposti delle due azioni rimangono immutati. In particolare, in tema di prescrizione, il termine, in



ogni caso quinquennale, decorre, nell'azione sociale (art. 2393 quarto comma c.c.) dalla cessazione dell'amministratore dalla carica, mentre, nell'azione di responsabilità verso i creditori, dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale è oggettivamente conoscibile dai creditori (cfr. per tutte, Cass. nn. 10378/12; 15955/12).

Ne deriva per ciò solo che l'azione cumulativa proposta dal Fallimento attore non è prescritta, poiché gli amministratori convenuti sono cessati dalla carica solo in concomitanza con la dichiarazione di fallimento.

*Ad abundantiam* si rileva che ad analoghe conclusioni si perviene anche relativamente all'azione di responsabilità nei confronti dei creditori sociali.

Sul punto i convenuti hanno dedotto che la crisi della società sarebbe stata percepibile dai terzi già nel 2007 e a sostegno hanno allegato il sollecito di pagamento da parte di un creditore (doc.12), la chiusura di un negozio in Mantova nel 2008 e il mancato deposito dei bilanci dal 2006 in poi.

Tuttavia i predetti elementi non paiono idonei a provare che l'insufficienza del patrimonio sociale, intesa come eccedenza delle passività sulle attività, si sia manifestata e sia divenuta conoscibile ai creditori già da quel periodo, dovendosi considerare, come si dirà di seguito, che l'attività sociale è proseguita per diversi anni, nella totale assenza di scritture contabili, impedendo così di ricostruire sinanco alla curatela la genesi e il manifestarsi del dissesto della società. Peraltro il mancato deposito dei bilanci non è circostanza ordinariamente percepita dalla generalità dei terzi creditori, ma esclusivamente da una parte limitata e qualificata degli stessi.

Per le ragioni esposte, pertanto, l'azione svolta dal Fallimento non può ritenersi prescritta.



2. Il curatore ha evidenziato in citazione le seguenti circostanze, sostanzialmente incontestate nei dati oggettivi.

Nel patrimonio della società Sementi Martignoni srl alla data del fallimento non è stato rinvenuto alcun elemento attivo, mentre i debiti ammessi al passivo ammontano a € 169.138,96.

L'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese risale all'esercizio 2005 (doc. 5), l'ultima dichiarazione fiscale risale all'anno di imposta 2006 (Unico 2007, doc. 6) e anche i libri contabili e fiscali della società risultano aggiornati solo sino al 31.1.2006 (docc. 10 e ss. att.).

La società ha continuato ad operare sino al 2009, come emerso dalle fatture di acquisto e vendita rinvenute e come riconosciuto dallo stesso Presidente del cda Antonio Borretti nelle dichiarazioni rese al curatore (doc. 25).

Nell'ultima dichiarazione dei redditi della società risultano iscritte rimanenze pari a € 124.633,00, di cui € 110.300,00 per "prodotti finiti e merci", mentre nel libro cespiti sono annotate immobilizzazioni per € 111.110,00. Poiché, come esposto, in sede di inventario il curatore non ha rinvenuto alcun valore attivo, i predetti beni dovrebbero ritenersi distratti dagli amministratori. Conclude il fallimento affermando che, poiché le gravi omissioni nella redazione dei bilanci e nella tenuta dei libri contabili hanno impedito alla curatela di ricostruire, per gli anni successivi al 2006, le vicende economiche e finanziarie della società e conseguentemente di stabilire quale danno possa essere ascritto al comportamento di *mala gestio* degli amministratori, appare congruo individuare detto pregiudizio patrimoniale, in via equitativa, in misura pari al *deficit* fallimentare di € 169.138,96.



Così riassunto il tenore delle difese attoree, il percorso logico-giuridico seguito dalla curatela nelle conclusioni da ultimo esposte - come eccepito dai convenuti - non può essere condiviso.

La dichiarata impossibilità per il fallimento di individuare le concrete ragioni, imputabili alla condotta degli amministratori, del dissesto della società esclude infatti in radice che si possa attribuire a questi ultimi la responsabilità del passivo fallimentare, potendo il tracollo della società essere dipeso anche da altri fattori estranei alla sfera dell'organo gestorio.

In particolare, l'omessa tenuta dei libri contabili - sebbene rappresenti senz'altro un grave inadempimento agli obblighi di corretta gestione e costituisca un ostacolo ad una ricostruzione dell'andamento dell'impresa sociale - non può tuttavia di per sé giustificare l'imputazione all'amministratore del *deficit* fallimentare, non essendo neppure astrattamente configurabile un nesso di causalità tra la predetta condotta omissiva e il danno così determinato (cfr., sul punto, Cass. S.U. n.9100/15).

Piuttosto, nel caso in esame occorre verificare se sussistano le specifiche condotte distrattive di beni sociali attribuite dalla curatela agli amministratori e sopra descritte, dalle quali discenderebbe un correlativo danno per il patrimonio della società.

Quanto alle giacenze di magazzino, iscritte nella dichiarazione fiscale agli atti per un valore complessivo di € 124.633,00 e rappresentate per la gran parte come "rimanenze da prodotti finiti e merci" (doc. 6 cit.), la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.

Le caratteristiche di detti beni, deperibili e destinati al ciclo delle vendite (la società ha ad oggetto il commercio di sementi), la notevole risalenza

*Spindone*

temporale dell'ultima dichiarazione fiscale disponibile che ne attesta la consistenza (Unico 2007) e l'accertata prosecuzione dell'attività della società anche successivamente a tale data, fanno piuttosto ritenere che verosimilmente queste merci, come eccepito dai convenuti, siano state a loro volta via via smaltite o anche vendute nel corso dei successivi anni di operatività della Sementi srl; né il fallimento (onerato della prova del danno) ha offerto elementi da cui desumere che il ricavato di dette vendite sia stato distratto a favore degli amministratori, piuttosto che reimmesso a sua volta nel ciclo di attività della società o comunque impiegato per pagarne gli ingenti debiti esistenti.

Merita invece accoglimento la domanda risarcitoria relativa al mancato rinvenimento dei beni iscritti alla voce "immobilizzazioni materiali" per un valore di € 90.538,00 nella predetta dichiarazione fiscale (cfr. Unico 2007, doc. 6 cit.), venendo in considerazione la loro natura durevole e il rilevante importo.

Il Fallimento, come esposto, non ha reperito alcun bene in sede di inventario e lo stesso legale rappresentante della società Antonio Borretti ha dichiarato al curatore non esservi *alcun bene, neppure presso terzi, da ricomprendere nell'attivo* (cfr. doc. 21 att. cit.).

Solo nel presente giudizio per la prima volta i convenuti deducono che le immobilizzazioni in questione sarebbero costituite da arredi di un negozio della Sementi Martignoni srl chiuso a seguito della cessazione dell'attività e risulterebbero tuttora affidati in deposito gratuito presso un terzo soggetto a disposizione della curatela.



A dimostrazione dei propri assunti offrono un elenco di arredi (doc.4 conv.) e deducono prove orali in ordine alla circostanza del deposito.

Il Fallimento, oltre ad evidenziare la totale assenza di valore degli arredi visionati presso il terzo, ha correttamente eccepito da un lato l'inopponibilità del citato elenco, privo di data certa e in alcun modo formalmente riferibile alla società, e dall'altro lato l'irrelevanza della prova orale, non ammessa dal g.i., non essendovi in ogni caso prova che i beni oggetto di deposito corrispondano a quelli iscritti come immobilizzazioni della società.

Pertanto, poiché i convenuti non hanno offerto adeguati elementi a confutazione della presunzione di distrazione dei predetti beni, il fallimento deve essere risarcito di un importo commisurato al loro valore.

Esso viene individuato nel valore risultante dalla predetta dichiarazione fiscale (Unico 2007, quadro RS) alla voce "immobilizzazioni materiali", pari ad € 90.538,00, già al netto del fondo ammortamento.

Tenuto conto che generalmente il valore contabile (ossia il costo storico) non coincide con il valore di realizzo sul mercato, ma risulta tendenzialmente superiore per effetto della obsolescenza, del deperimento e della specificità dei beni, appare congruo abbattere il medesimo costo storico del 50% e dunque determinare il danno nell'importo arrotondato di € 45.000,00.

Trattandosi di distrazione di natura penalistica la consumazione dell'illecito si ha con la sentenza di fallimento e da tale data decorreranno – trattandosi di debito di valore – rivalutazione monetaria e interessi, determinati complessivamente (in via equitativa) in ulteriori euro 2.500,00.



Dal giorno di pubblicazione della sentenza sull'importo così determinato, pari complessivamente a € 47.500, sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura legale fino al giorno dell'effettivo pagamento del debito.

I convenuti vanno condannati a pagare il predetto importo in solido tra loro, ex art. 2476 c.c., quali membri del consiglio di amministrazione, al quale risulta collegialmente affidata la gestione della società, senza il conferimento di deleghe.

La convenuta Gabriella Artioli eccepisce che la sua permanenza nel cda, pur dopo la cessione delle sue quote sociali al figlio, sarebbe frutto di una mera "svista", scoperta solo in occasione del fallimento, in quanto dopo la sua uscita dalla compagine sociale non avrebbe più partecipato alla gestione. La difesa non ha pregio: il Fallimento ha prodotto numerose delibere del cda nelle quali Gabriella Artioli risulta presente e, in ogni caso, il suo eventuale disinteresse per la sorte della società non può esimerla da responsabilità, essendo piuttosto indice di una condotta omissiva colposa, sanzionata dall'art. 2476 cc.

Neppure può accogliersi la domanda dei convenuti volta a graduare le rispettive responsabilità in relazione alle colpe di ciascuno: ex art. 2476 c.c. gli amministratori rispondono nei confronti del danneggiato in solido, mentre nei rapporti interni non risultano proposte domande di regresso.

Le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare di concessione del sequestro conservativo, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**p.q.m.**

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa,




- accerta la responsabilità dei convenuti e li condanna in solido a pagare al Fallimento la somma di € 47.500,00, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- condanna i convenuti in solido a rimborsare al fallimento le spese di lite, liquidate, in complessivi € 1.328,00 per esborsi ed € 7.962,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Brescia, 31.5.2016


Il giudice estensore

dr. Angelina Augusta Baldissera




Il presidente

dr. Stefano Rosa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Alessandra Paganotti



depositata nella Cancelleria  
del Tribunale di Brescia  
Oggi

11 GIU 2016

IL CANCELLIERE

(Dott.ssa Alessandra Paganotti)

